

## REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. <sup>(2)</sup>, attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (in seguito denominato «CCAMLR») nella diciottesima riunione annuale del novembre 1999.
- (2) La CCAMLR ha adottato una serie di modifiche al sistema e a una risoluzione ad esso collegata, al fine di migliorare il controllo degli sbarchi, delle importazioni, delle esportazioni, delle riesportazioni e dei trasbordi di *Dissostichus* spp. e ad armonizzarne l'attuazione.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1035/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) "importazione": l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di "sbarco" o "trasbordo" di cui alle lettere e) e f);

e) "sbarco": il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto;

f) "trasbordo":

— il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;

— sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e);

g) "esportazione": qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale;

h) "riesportazione": qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'"esportazione" ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g);

i) "Stato del porto": lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo»;

<sup>(1)</sup> GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 669/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 1).